

IPOTESI DI ACCORDO – DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA**IN MATERIA DI UTILIZZO QUOTA FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007**

La presente ipotesi di accordo è divenuta definitiva il giorno 21.02.2019 data nella quale il Collegio Sindacale ha verificato la compatibilità economico-finanziaria e giuridica della presente ipotesi di accordo con le vigenti norme di legge e di contratto.

Il giorno 13.12.2018 alle ore 16.30 si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa ex art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto il 17.10.2008 composte come segue:


PARTE PUBBLICA DATORIALE:

- Direttore Generale	Giovanni Pavesi	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Sanitario	Salvatore Barra	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Amministrativo	Tiziano Zenere	<u>[Signature]</u>
- Direttore Risorse Umane e Relazioni Sindacali	Leopoldo Ciato	<u>[Signature]</u>
- Direttore Medico Ospedaliero – Area Est	Romina Cazzaro	<u>ASSENTE</u>
- Direttore Medico Ospedaliero – Area Ovest	Maurizio Agnoletto	<u>ASSENTE</u>

PER LA PARTE SINDACALE:

- ANAAO – ASSOMED	dr.Eros Di Bona	<u>[Signature]</u>
	dr.ssa Igea Romeo	<u>[Signature]</u>
- CIMO	dr. Dario Giacomini	<u>[Signature]</u>
	dr Rocco De Vivo	<u>[Signature]</u>
	dr Maurizio Pantalena	<u>ASSENTE</u>
	dr Massimo Segato	<u>ASSENTE</u>
- AAROI	dr Paolo Gennaro	<u>[Signature]</u>
	dr Giuseppe Randazzo	<u>ASSENTE</u>
- CGIL MEDICI	dr Vincenzo Cordiano	<u>ASSENTE</u>
- FVM	dr Alvaro Lorenzi	<u>[Signature]</u>
- FASSID (Sinet)	dr./dr.ssa DANERIAMMO	<u>[Signature]</u>
- FESMED	dr Francesco Salano	<u>ASSENTE</u>

- ANPO – ASCOTI – FIALS MEDICI dr Fabio Chiarenza
 - CISL MEDICI dr Graziano Meneghini
 - UIL dr Giuseppe Di Sabatino

ASSENTE

 ASSENTE

La Parte Pubblica comunica preliminarmente che i contenuti del presente accordo sono già stati oggetto di confronto con le OO.SS. del Comparto per la parte di competenza.

Premesso che:

- A seguito della fusione per incorporazione, per effetto della L.R. n. 19/2016, delle ex Aziende ULSS n. 5 e ULSS n. 6 a decorre dal 01.01.2017, si rende necessario uniformare i criteri di utilizzo della quota del fondo ex art. 8, comma 1, L.R. 23/2007, da applicarsi al personale afferente allo SPISAL dell'Azienda ULSS 8 Berica;
- la Regione Veneto, con D.G.R. n. 750 del 14/05/2015, ha individuato i criteri per l'attribuzione annuale dei fondi introitati dagli SPISAL aziendali ai sensi dei commi 1 e 1-bis, art. 8 della L.R. 23/2007, definendone la relativa destinazione;
- la Regione Veneto, con Decreto n. 126 del 13.11.2017 ha ripartito tra le Aziende ULSS gli introiti accertati in entrata negli anni 2015 e 2016, derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 e del D.Lgs.jn. 81/2008, confermandone la destinazione al raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e per la realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come previsto nella citata D.G.R. n. 750/2015. La Regione ha rinviato a successivo provvedimento il riparto degli introiti per la realizzazione di interventi di formazione.

Le Parti concordano:**PARTE A) Fondi introitati anni 2015/2016**

che i criteri oggetto del presente accordo, definiti sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 750/2015 e dal citato Decreto n. 126/2017, si applicano alle quote attribuite dalla Regione Veneto all'ULSS n. 8 (comprenditive di oneri aziendali), relativamente ai fondi introitati nel 2015 e 2016, derivanti dai pagamenti ex articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 758/1994, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 23/2007 con Decreto n. 126 del 13.11.2017 e corrispondenti complessivamente per la dirigenza ed il personale del comparto per gli anni 2015/2016, ad € 361.218,26 di cui, secondo quanto disposto con il citato Decreto n. 126/2017:

a) una quota pari ad € 180.609,13 è destinata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) una quota pari ad € 180.609,13 è destinata alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le attività relative ai sopra richiamati punti a) e b) dovranno essere concluse entro il 31.12.2020, secondo quanto disposto dal citato Decreto n. 126/2017 il quale prevede altresì, entro il 30.06.2018, l'invio alla Regione Veneto una relazione che descriva le attività effettuate/da effettuarsi con le somme erogate. La relazione sarà predisposta dal Direttore dell'U.O.C. SPISAL.

Le Parti danno atto che le risorse riconosciute dalla Regione Veneto come sopra riportate, e riferite agli anni 2015/2016, vengono suddivise, per l'area del comparto e per l'area della dirigenza, in modo proporzionale rispetto alle sanzioni irrogate dagli SPISAL delle ex Aziende ULSS n. 5 e ULSS n. 6, e distribuite al



personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed al restante personale operante presso lo SPISAL, sulla base della precedente afferenza agli ex SPISAL, mediante attribuzione di risorse aggiuntive, a fronte del raggiungimento degli obiettivi definiti e tenuto conto della capienza delle risorse per il pagamento degli oneri riflessi, con un limite individuale complessivo non superiore ad € 5.000,00 al netto degli oneri aziendali, sulla base dei criteri già stabiliti nell'accordo sottoscritto in sede di contrattazione integrativa dell'ex ULSS 6 il 03.02.2015.

Le Parti prendono altresì atto che, sulla base di quanto definito nel citato accordo 03.02.2015, i dipendenti in servizio presso lo SPISAL dell'ex ULSS 6, hanno già completato i progetti relativi agli anni 2015 e 2016 e sono state pertanto liquidate le quote di incentivazione spettanti.

Per i dipendenti in servizio che afferivano allo SPISAL dell'ex ULSS 5, stanti i diversi criteri definiti nell'accordo sottoscritto in data 12.05.2016 all'ex ULSS n. 5, non è stata ad oggi completata la resa oraria richiesta con riferimento ai finanziamenti relativi agli anni 2015 e 2016. Tuttavia, tenuto conto della necessità di allineare le regole/criteri di distribuzione del fondo in parola, le Parti concordano di applicare i criteri previsti nell'accordo dell'ex ULSS n. 6 sottoscritto il 03.02.2015 anche ai dipendenti SPISAL che afferivano all'ex ULSS n. 5, confermando la possibilità di completare la resa oraria richiesta relativamente ai finanziamenti anni 2015/2016 entro il 31.12.2020.

Le eventuali risorse che dovessero residuare in seguito alla ripartizione effettuata secondo i criteri sopra riportati, potranno essere impiegate per remunerare, alle medesime condizioni, ulteriori attività effettuate negli ambiti individuati dalla Regione con Decreto n. 750/2015 dal personale afferente allo SPISAL dell'Azienda ULSS 8 Berica.






PARTE B) Fondi introitati anno 2017

Con riferimento al riparto che verrà presumibilmente effettuato dalla Regione Veneto tra le Aziende ULSS degli introiti accertati in entrata nell'anno 2017, derivanti dal pagamento delle sanzioni ex D.Lgs 758/94 e del D.Lgs.jn. 81/2008, Le Parti concordano di applicare per i dipendenti SPISAL afferenti alle ex Aziende ULSS n. 5 ed ULSS n. 6 i medesimi criteri richiamati nella precedente Parte A) del presente accordo, tenuto conto della diversa effettuazione temporale delle attività progettuali nelle ex Aziende ULSS n. 5 e n. 6 (rispettivamente: programmazione delle attività a seguito del riparto dei fondi da parte della Regione ed attività programmata in ciascun anno solare di competenza).

PARTE C) Fondi introitati anni 2018 e seguenti

Con riferimento alle risorse che verranno destinate dalla Regione Veneto in relazione agli introiti derivanti dalle sanzioni ricollegate all'accertamento di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 21, comma 2 del D.Lgs. n. 758/1994 e D.Lgs. n. 81/2008) irrogate a decorrere dal 01.01.2018, le Parti concordano di attribuire al personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed al restante personale in servizio presso lo SPISAL, un incentivo che verrà definito sulla base dei criteri che seguono.

- 1) una quota annua pari ad € 3.500,00 al netto degli oneri aziendali, in rapporto all'attività prestata, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'azienda per ciascun UPG. Tale somma sarà riconosciuta agli aventi titolo compatibilmente con la disponibilità del finanziamento regionale.
- 2) una quota annua pari alla differenza della somma di cui al punto 1) fino al raggiungimento dell'importo massimo individuale previsto, pari ad € 5.000,00 al netto degli oneri aziendali da attribuire a ciascun UPG, tramite la predisposizione di progetti, da realizzarsi in attività oraria aggiuntiva, in ciascun anno solare di competenza del finanziamento, con le seguenti precisazioni:
 - a) l'attività progettuale, su base volontaria, sarà definita, in ogni particolare, all'inizio di ciascun anno, nell'ambito dei piani predisposti dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione e finalizzata, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 750 del 14.05.2015, al raggiungimento dei livelli essenziali ed assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di

- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed alla realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b) il valore orario da prendere a riferimento è quello definito con l'accordo sindacale sottoscritto tra le Parti in data 06.06.2018;
 - c) ai fini della partecipazione individuale all'attività progettuale si fa integrale riferimento alle circolari/comunicazioni aziendali emanate in materia di rilevazioni presenze ed orario di lavoro;
 - d) in assenza di finanziamento l'attività resa sarà considerata lavoro straordinario;
 - e) la mancata partecipazione totale o parziale alla attività progettuale comporterà la corrispondente riduzione totale o parziale del pagamento;
- 3) La restante quota annua, al netto delle somme di cui ai punti 1) e 2) e degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, disponibile per incentivazioni al restante personale operante presso lo SPISAL per un limite massimo individuale di € 5.000,00 per il personale medico e di € 3.000,00 per il restante personale (al netto degli oneri aziendali), sarà finalizzata ad attività progettuale, in orario aggiuntivo, da realizzarsi in ciascun anno solare di competenza del finanziamento con le seguenti precisazioni:
- a) l'attività progettuale, su base volontaria, sarà definita, in ogni particolare, all'inizio di ciascun anno, nell'ambito dei piani predisposti dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione e finalizzata, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 750 del 14.05.2015, al raggiungimento dei livelli essenziali ed assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alla realizzazione di progetti di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed alla realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) il valore orario da prendere a riferimento per il personale del Comparto è quello definito con l'accordo sindacale sottoscritto tra le Parti in data 06.06.2018;
 - c) il valore orario da prendere a riferimento per la dirigenza medica è quello di cui all'art. 14, comma 6 del CCNL 3.11.2005 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e pari ad € 60,00;
 - d) ai fini della partecipazione individuale all'attività progettuale si fa integrale riferimento alle circolari/comunicazioni aziendali emanate in materia di rilevazioni presenze ed orario di lavoro;
 - e) in assenza di finanziamento l'attività resa sarà considerata lavoro straordinario per il personale del Comparto;
 - f) la mancata partecipazione totale o parziale alla attività progettuale comporterà la corrispondente riduzione totale o parziale del pagamento.

PARTE D) Residui

L'eventuale resa oraria eccedente effettuata nell'ambito delle attività progettuali definite secondo i criteri sopra esposti, potrà essere considerata nel riparto di eventuali risorse che dovessero residuare in seguito alla ripartizione dei Fondi assegnati dalla Regione, anche con riferimento ad anni di competenza diversi fermi restando i limiti economici individuali come sopra definiti.

La presente ipotesi di contrattazione integrativa aziendale verrà inoltrata al competente Organo di controllo (Collegio Sindacale) per la relativa funzione di verifica del rispetto della compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto.